

Boll. n° 364
del 30/9/78
di £ 116.166

ex Gratto fioravante

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

92-9-978

Prot. n° 10660

Boll. n° 362 del 30/9/78
di £ 57.488

RACCOMANDATA

AL SIG. Momaco Orelia
Corte Lombardia 1 - Pal. P. SCA/2 - S.T.
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

cautio intestazione contratto.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via Corte Lombardia 1 Pal. P scala A interno 2. Casa per Senza Zetto.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro 17, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale il versamento della somma di £.....57.488..... come appresso dovuta:

- a) mensilità di fitto e servizi dal 1.10.78 al 31.10.78
£.....14.796.....
b) canone consumo acqua normale e fogna £.....1.700.....
c) contributo nelle spese di illuminazione delle scale
£.....350.....

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£.....16.846.....

deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto).....33.692.....

deposito spese contrattuali.....9.000.....

=====

£ 57.488

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.

Non presentandosi entro il subito sarà dichiarato rinunciataria dell'alloggio.

Carta d'identità n° 33825561 del
12 aprile 1976 - Comune di Brindisi
nata il 20/3/1923



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele PISCHETTO)

SC/mo

N.B. La S.V. deve anche versare, con modulo separato la somma di £ 166.166, per arretrati dovuti al 31/12/1977, più eventuali somme somme non versate per il corrente anno

Stampa: CASE POPOLARI
BRINDISI
2534
21 APR 1976

14

All'Istituto Autonomo Case Popolari

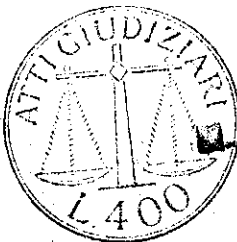
BRINDISI

La sottoscritta Monaco Ofelia nata a Otranto il
20.3.1923 e residente a Brindisi alla Corte
Lombardia n°1/2 (case per senza tetto) chiede il
passaggio di intestazione dell'alloggio in cui abita
e a suo tempo assegnato al marito Grasso Fioravante,
alla sottoscritta separata dal coniuge consensual-
mente secondo la sentenza della causa civile iscritta
al n°849/69 del R.G. e della quale allega una copia
in cui si convalida la posizione della sottoscritta.

Sicura che la sua richiesta
sia accolta anticipatamente
ringrazia - con osservanza

Monaco Ofelia

Monaco Ofelia



1325

Reg. di scarico

14 MAG. 1971

SENTENZA N.

849/69

2829

555

554

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Brindisi - Sezione Feriele

composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Vincenzo d'AMELY MELODIA Presidente

Dott. Ello BOCCHINI Giudice est.

Dott. Luigi MOLENDINI Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

Reg. di scarico

14 MAG. 1971

nella causa civile iscritta al n. 849/69 del R.G.

avente per oggetto: "Separazione coniugi consensuale",

vertente

T.R.A.

GRASSO Fioravante, rappresentato e difeso dall'Avv;

Antonino Munafò -

ATTORE

MONACO Ofelia -

CONVENUTA

con l'intervento del

P.M. in persona del Dr. Erminio Metrangolo - S. Procuratore

della Repubblica =

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Presidente del Tribunale di Brindisi

in data 5.8.1969, GRASSO Fioravante chiedeva che fosse

pronunciata la separazione personale dalla moglie

Monaco Ofelia assumendo che costei nel corso del ma-

Brindisi) in quanto la donna si doleva con i di lui

superiori e colleghi di ufficio di immaginarie infe-

deltà del marito al quale attribuiva tresche amorose con

congiunti di clienti privati che di tanto in tanto

richiedevano la sua opera. Tale comportamento della

Monaco secondo il ricorrente non solo aveva cagio-

nato la perdita di clienti ma aveva disgregato la fa-

miglia e posto alcuni dei figli in aperto contrasto

col padre. In sede di comparizione personale delle parti

ordinata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.

707 e segg. c.p.c. i due coniugi, rimasto infruttuoso

il tentativo di conciliazione, venivano nella determi-

nazione di separarsi consensualmente alle condizioni

N.

S.

Bolle

Scritti

Aula

Urga

Altri

Quale

Brindisi

TRIBUNALE DI BRINDISI

TRIBUNALE DI BRINDISI

n. d. ord.

n. d. ord.

26/7/71

IL CANCELLIERE

*Il Trib. analogo la separazione per mutuo consenso per i coniugi' Mario Fio-
ravante e Ofelia.*

1031 120-
 2.000- Cio' premesso, e ritenuto che le condizioni e pattui-
 zioni di cui innanzi non sono contrarie alla legge,
 200- zioni di cui innanzi non sono contrarie alla legge,
 200- nè all'ordine morale della famiglia, pur che si faccia
 30- salva la inderogabilità di cui all'art. 160 c.c. per
 7.000- quanto concerne gli alimenti; che il grave stato di
 200- tensione reciproca non comporta alcuna possibilità
 di riconciliazione e la separazione rappresenta la
 unica possibile soluzione -

15/6/71. Par. 1.
 12/7/71. " "

P. Q. M.

Il Tribunale, su conforme parere del P.M.; letti gli
 artt. 158 C.C. e 711 c.p.c. C M O L O G A la sepa-
 razione per mutuo consenso tra i coniugi GRASSO Fio-
 ravante e MONACO Ofelia alle condizioni riportate in
 narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
 Fa Salva l'inderogabilità di cui all'art. 160 C.C. per
 quanto concerne gli alimenti.

Così deciso in Brindisi in camera di consiglio il
 dai sottoscritti magistrati.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

CANCELLIERE CAPO SEZIONE
 (Guido Vigorita)

Depositato in Cancelleria

Brindisi 11 MAG 1971
 IL CANCELLIERE CAPO SEZIONE

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

scatto L.

13/2/71
 859 Mod. 3



IL DIRETTORE

DIRETTORE DI II. CLASSE

CASSIERE

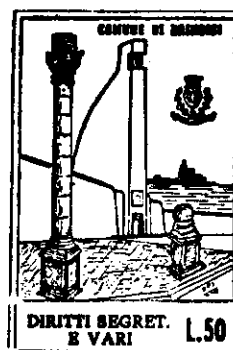
[Signature]

[Signature]



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Adi. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. GRASSO Fioravante

1917

n.a. Otranto 11/12/1917 (n.59 P.I.)

cet. Monaco Ofelia a Otranto

11-9-2-1941 (n.5 P.II S.A.)

residente dal 2-2-1954 da Otranto

Alvio del Balzo 5

SF. 24704

Fg. GRASSO Lucia

1955

n.a. Brindisi 17-5-1955 (n.668 P.I S.A.)

nubile

Fg. GRASSO Maurizio

1960

n.a. Brindisi 1-9-1960 (n.1240 P.I S.A.)

celibe

Cv. MANIGRASSO Cosima

1947

n.a. Brindisi 21/7/1947 (n.951 P.I S.A.)

nubile

Fg. GRASSO Alberto

1974

n.a. Brindisi 20/8/1974 (n.1528 P.I.S.A/1)

celibe

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

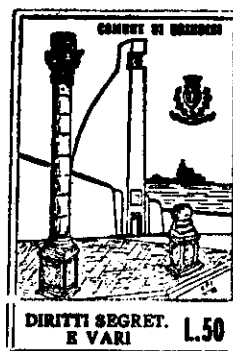
5 MAG 1975

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Aff. Affiliato
Adl. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. MONACO Ofelia 1923

n.a. Otranto 20-3-1923 (n.31 P.I)
cgt. Grasso Fioravante a Otranto
il 9-2-1941 (n.5 P.II S.A)
resilente dal 22-1-1954 da Otranto
4 Corte Lombardia, 1 SF. 9360

Fg. GRASSO Francesco 1946

n.a. Otranto il 18-8-1946 (n.82 P.I S.A)
celibe

Fg. GRASSO Corrado 1950

n.a. Otranto 5-10-1950 (n.77 P.I S.A)
celibe

Ma. PREVITERO Vita 1894

n.a. Otranto 6-1-1894 (n.3 P.I)
cgt. Monaco Eduardo a Otranto

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

15
RACCOMANDATA

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Il sottoscritto, GRASSO Fioravante, assegnatario di un alloggio
per i Senza Tetto in Brindisi alla Via Marche 43 int.2, COMUNICA
a tutti gli effetti di legge che a partire dal corrente mese di No-
vembre 1977 rinuncia alla assegnazione del predetto alloggio.
Distinti saluti

Grasso Fioravante

Via Santi 38

Brindisi li 25 Novembre 1977

Adornello
Ami
OR

*Il sottoscritto inquilino ha
fornito un'accurata
classificazione delle cose*

P719
20 NOV 1977

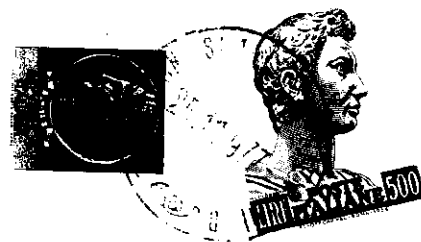
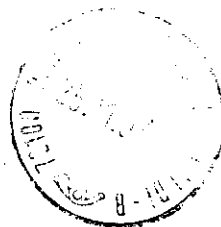
*est. Amministr. L
P. 10/11/77 P. 10.4/8
S.T.*

646



MITT: GRASSO RIORAVANTE
VIA SANTI 38 = BRINDISI

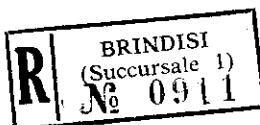
RACCOMANDATA

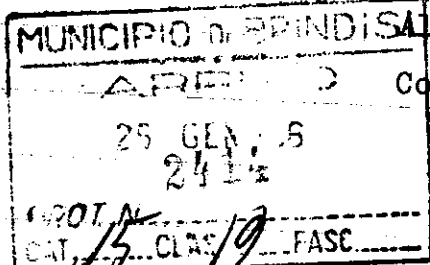


ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Via Casimiro

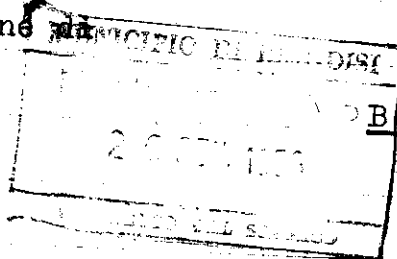
BRINDISI





ALL' Ill./mo Signor SINDACO del

Comune di



BRINDISI

Il sottoscritto, GRASSO Fioravante fu Angelo, abitante in Viale Commenda n.66 si onora avanzare rispettosa istanza alla S.V. Ill./ma affinché lo si voglia tenere benevolmente presente nella concessione degli alloggi di cui al bando di concorso in vigore.

Il petente fa rispettosamente osservare che attualmente e da oltre due anni occupa un piccolo corridoio avente la cubatura di circa 20 (VENTI) metri e pertanto vi è costretto vivere unitamente alla propria famiglia composta dalla moglie e da sei tenere creature dell'età da sei mesi a quattordici anni, ragioni professionali lo costringono ad esercitare il proprio mestiere di ciabattino nello stesso corridoio.-

Sono certo che la S.V. Ill./ma non resterà insensibile a tanto disagio vivere che nulla si addice a persona umana e resto fiducioso che la presente sarà benevolmente vagliata per mettere me e la mia famiglia in condizioni di vivere civilmente.-

Con tutta osservanza

Brindisi, li 24 Gennaio 1956

GRASSO Fioravante fu Angelo

Viale Commenda n.66-Brindisi

Allegati:

- N° UNA Fotografia dell'ambiente in cui lo scrivente è costretto vivere.
- " UNO Certificato medico sanitario rilasciato dall'Ufficiale Sanitario del Comune di Brindisi.-
- " UNO Stato di famiglia.- (debitamente vidimato dall'Uff. Imposte Dirette.-
- " UNO Certificato di residenza.-
- " UNO Certificato di Ex Combattente.-
- " UNO Certificato medico-sanitario rilasciato dal medico di famiglia Dottor Enrico DELL'ANNA.-

A Sua Eccellenza il Prefetto di

BRINDISI

Eccellenza,

nel colloquio che Lei gentilmente mi concesse nel Marzo dello scorso anno, illustrai all'Eccellenza Vostra le tristi condizioni in cui vivevo unitamente alla mia famiglia composta dalla moglie e sei figli di tenera età da sette mesi a quattordici anni.

Il petente fa presente che vive attualmente come allora in una sottoscala larga m.I.90 per M.4.=, coperta di eternit assoggettandosi a tutte le temperature, il locale è privo di gabinetto igienico e di tutti i servizi necessari alla personalità umana indispensabili a persone civili.

Feci inoltre presente che nello stesso esercitavo ed esercito il mestiere di ciabattino.

Il caso assume maggiore preoccupazione per il fatto che molto spesso i bambini si ammalano.

L'Eccellenza Vostra nel predetto colloquio mi promise che qualora fosse stato bandito un concorso per assegnazione di case minime mi avrebbe aiutato per raccomandarmi affinché mi possa essere assegnata un'abitazione; il Comune di Brindisi ha recentemente bandito un concorso per l'assegnazione di 50 alloggi per i senza tetto al quale concorso ho prodotto già regolare istanza allegando i documenti di rito.

Ed è per questo che mi rivolgo all'E.V. affinché voglia interporre i Suoi autorevoli uffici perchè mi venga assegnato un'abitazione per poter sistemare definitivamente la mia famiglia.

Con devota osservanza ringrazio

Brindisi, li 19 Gennaio 1956

F/to GRASSO FIORAVANTE FU ANGELO
Viale Commenda 66 BRINDISI

P.C.C.

IL CAPO DI GABINETTO



La sua eccellenza, il Prefetto di

PRINCIPALI

Eccellenza,

nel colloquio che lei gentilmente mi concesse nel corso della

visita al Ministero, ho avuto l'onore di trattare con lei

la questione di un nuovo contratto di locazione per la sede

dei miei uffici, che attualmente si trova in via

... e che, per le sue condizioni, non è più adatta

alle esigenze del mio servizio. Ho avuto l'onore di

discutere con lei la possibilità di un nuovo contratto

che, per le sue condizioni, non è più adatta

alle esigenze del mio servizio. Ho avuto l'onore di

discutere con lei la possibilità di un nuovo contratto

che, per le sue condizioni, non è più adatta

alle esigenze del mio servizio. Ho avuto l'onore di

discutere con lei la possibilità di un nuovo contratto

che, per le sue condizioni, non è più adatta

alle esigenze del mio servizio. Ho avuto l'onore di

discutere con lei la possibilità di un nuovo contratto

che, per le sue condizioni, non è più adatta

alle esigenze del mio servizio. Ho avuto l'onore di

discutere con lei la possibilità di un nuovo contratto

che, per le sue condizioni, non è più adatta

alle esigenze del mio servizio. Ho avuto l'onore di

discutere con lei la possibilità di un nuovo contratto

che, per le sue condizioni, non è più adatta

alle esigenze del mio servizio. Ho avuto l'onore di

discutere con lei la possibilità di un nuovo contratto

che, per le sue condizioni, non è più adatta

alle esigenze del mio servizio. Ho avuto l'onore di

discutere con lei la possibilità di un nuovo contratto

che, per le sue condizioni, non è più adatta

alle esigenze del mio servizio. Ho avuto l'onore di

discutere con lei la possibilità di un nuovo contratto



~~OK 1544~~
158
1266 N3921

dell'e puzano
N.

Visto per il bollo - Esatte L.

Il Procuratore del Registro



CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di Grasso Fioravante
Stokere 65 Viale Commenda 65

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITA'	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			NOTE
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	figlio	Grasso Fioravante		Otranto	11	12	917				Rupen
2	figlio	Grasso Maria		~	20	3	923				Esordito
3	figlio	Grasso Maria		~	13	6	942				
4	figlio	Grasso Maddalena		~	31	10	944				
5	figlio	Grasso Francesco		~	18	8	945				
6	figlio	Grasso Corrado		~	5	10	950				
7	figlio	Grasso Raimondo		~	5	2	953				
8	figlio	Grasso Lucia		Brindisi	17	5	955				

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso elettio

Brindisi, 11. 1. 80



IL SINDACO

[Signature]

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che i coniugi a tergo indicati non risultano
iscritti nei registri del catasto fabbricati
del comune di Brindisi,

Si rilascia per uso assegnazione alloggio
Brindisi, 13 / 1 / 1956

mod. 24 h. 6500
L. 150



IL DIRETTORE

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DI BRINDISI
UFFICIO IGIENE

Da sopralluogo sanitario eseguito a richiesta, questo Ufficio, ha accertato che il Sig. Grasso Fioravanti fu Angelo, abitante in viale Commenda 66 p.t. unitamente alla sua famiglia composta di 8 persone occupa un solo vano di una cubatura di m.20 circa, detto vano è sprovvisto di acqua di condotta di cucina e di gabinetto. Inoltre le pareti sono invase da forte umidità e mal protetta dalle intemperie. - Ai fini igienici-sanitari detta abitazione è da considerarsi inabitabile. -

Si rilascia a richiesta per uso alloggio. -

Brindisi, li 20 Gennaio 1956-



L'UFFICIALE SANITARIO

(Dr. Angelo De Nisi)

VISTO: IL SINDACO

(Avv. F. Lazzaro)

. Eccellenza.



W

Brindisi, li 18 Agosto 1955

Già nel febbraio scorso, nell'udienza che Ella benevolmente mi concesse ebbi a farle presente le tristissime condizioni in cui sono costretto a vivere. Nello stesso periodo inoltrai un esposto al Capo dello Stato che, a mezzo del Segretario Generale, ebbe a informarmi che del mio esposto era stata investita l'Amministrazione Comunale di Brindisi per i provvedimenti di competenza.

Pioichè a tutt'oggi la predetta Amministrazione, malgrado che nel Viale Commenda vi siano alcuni appartamenti, di proprietà del Comune, vuoti, non ha ancora presa in considerazione la mia documentata domanda per l'assegnazione di un alloggio, torno a rivolgermi, con tutto rispetto, all'E. V. perchè voglia interporre il suo autorevole interessamento in mio favore.

Con l'occasione mi permetto farle presente che vivo con la mia famiglia, composta di 8 persone (6 figli, di cui una, la più grande, di anni 13, ed il più piccolo di un mese) in angusto sottoscala (m. 2x3,30), senza servizi, posto sul Viale Commenda n. 66. Nello stesso locale sono costretto esercitare il mio mestiere di calzolaio, con quanto danno per la salute dei miei bambini è facile immaginare.

Il sottoscala ha il tetto di eternit, calore ed umido, quindi ci deliziano a seconda delle stagioni.

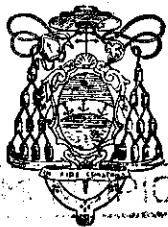
Di tutto ciò l'Amministrazione Comunale è al corrente, perchè ho anche prodotto un certificato Sanitario sulle condizioni igieniche del mio....abituro.

Sicuro che la ben nota sensibilità dell'E. V. per i bisogni della povera gente varrà a farmi concedere dall'Amministrazione Comunale il sospirato alloggio, La prego di scusarmi per il disturbo e La ringrazio di tutto cuore.

Dell'Ecc. V. mi creda dev/mo

Grasso Fioravante - Viale Commenda n°66 - Brindisi

Grasso Fioravante



Segreteria

dell'Arcivescovo di Brindisi

UFFICIO DI BRINDISI	
SEGRETERIA	
Prot. N.	19-105-56
Risposta a nota	18942
15	12 FASC.

Carlini
Minini

li 17/7/1956

Ill.mo Sig. Sindaco

BRINDISI

La prego vivamente, a nome di S.Ecc.Mons.Arcivescovo, di avere in benevola considerazione la domanda di assegnazione alloggiata presentata dal sig.GRASSO FIORAVANTE, alloggiato in un sottoscala al viale Commenda, n.66 con la famiglia composta di otto persone e la moglie sofferente.

Fiducioso nel suo interessamento, ringrazio ed ossequio.

(Mons.Armando Franco-segret. Arciv.)

Mons. A. Franco



Prefettura di Brindisi

Divisione Gab. N. di prot. 118

Brindisi, 3 Luglio 1956

Risposta a nota

OGGETTO : Alloggi per "senza tetto". Concorso.-

Allegati

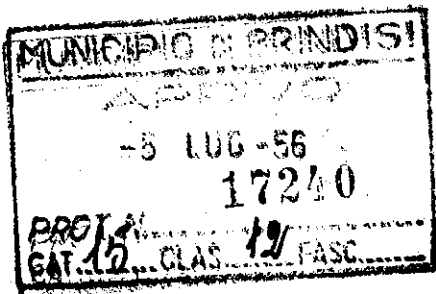
ILL./MO SIG. PRETORE
Presidente Commiss/ne Alloggi "Senza Tetto"
presso il Comune di

BRINDISI

Il Sig. GRASSO Fioravante fu Angelo, qui residente- Viale
Commenda 66,- ha chiesto l'intervento dello scrivente allo sco-
po di ottenere l'assegnazione di uno dei 59 alloggi per "senza
tetto", messi a concorso da codesto Comune.

Lo stesso, che é nullatenente, abita in un sottoscala umi-
do e privo di servizi igienici, unitamente alla moglie e sei fi-
gli minori a carico.

Trattandosi di un artigiano, le cui misere condizioni eco-
nomiche non gli consentono di locare un alloggio a libero mer-
cato, si prega la S.V. di esaminare, con ogni consentita bene-
volenza, la possibilità di venire incontro all'aspirazione del-
l'interessato. =



IL PREFETTO

(A. Novello)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o del denunciante e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunciante o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunciati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denuncianti (3) ed il

Sig. GRASSO FIORAVANTE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. del S.T. lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

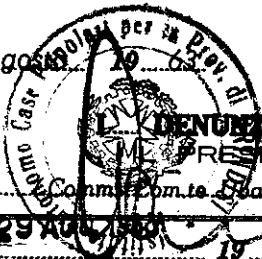
Corrispettivi pattuiti : L. 4.220 mensili anticipate 50640

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



IL DENUNZIANTE (7)

ME PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 1963 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire Seicento -

(*) Bollo a calendario
IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo
(art. unico della legge 23-11-1921, n. 1283)

Al sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-64a

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 48
del Bollettino demenziale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. GRASSO FIORAVANTE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del S.T. lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI- S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4220 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequio degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3969.

A BRINDISI

add. 21 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1060

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Boll. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di fitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono emessi dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

1.
2. vol. delle denunce
3. del campione unico
4. ultimo capoverso, della normale n. 44
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant_e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi_o denunzianti_e (3) ed il

Sig. GRASSO FIORAVANTE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n2 del P lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.220 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge de
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 17 Agosto 19 60

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

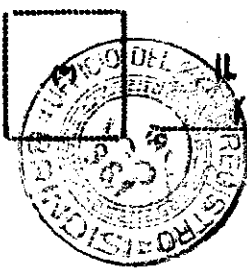
Registrata la presente denuncia, add. 19 al N 1490

vol. foglio registro Atti Ufficiali, ed esatto lire Centocinquante

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

Bozzante



IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fosano)

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(3) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara (3) di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (4) ed il

Sig. GRASSO Fioravante

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del P lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.220 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 597

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 46
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolarizzata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. GRASSO Fioravante

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del P lotto
di Case Popolari nel Comune di S.T. **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti L. 4.220 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 19 e 22 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1959

L. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2786

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

G. CALASSO

Giovanni Calasso

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. e (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant. e (3) ed il

Sig. Grosso Gianluigi

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del S.T. lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.220 mensili anticipate. 50.640

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO. 1958 19 al N. 1969

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Senaato

craque #

*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



CITTA' DI BRINDISI

li 11 gennaio 195 6

Prot. N. 2385

Risposta a nota del

Ufficio I°

Allegati N. _____

OGGETTO: Alloggi per senza tetto - GRASSO Pieravante fu Angelo.-

A S.E. Il Prefetto di

BRINDISI

e p.e. Al Signor GRASSO Pieravante
Via Gennaro, 66

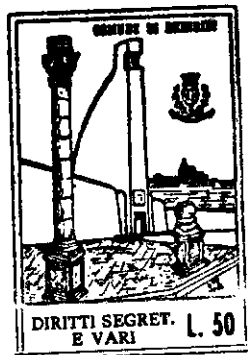
BRINDISI

In esito alla nota n. 118/Cab. del 25 volgente
mese si comunica che la competente Commissione per
l'assegnazione delle case al senza tetto non mancherà
di esaminare la documentazione presentata dal su men-
zionato in oggetto.-

IL SINDACO
(Avv. F. Lazzaro)



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



Certificato di RESIDENZA

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE:

Cf. GRASSO Fioravante

1917

n.a. Otranto 11/12/1917 (n.59 P.I.)

cgt. Monaco Ofelia a Otranto

il 9-2-1941 (n.5 P.II S.A.)

residente dal 9-2-1954 da Otranto

al Vico del Balzo 5

SF. 24704

è residente in questo Comune.

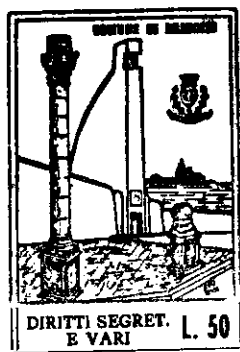
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi,

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



Certificato di RESIDENZA

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE:

cf. MONACO Ofelia

1923

n.a. Otranto 20-3-1923 (n.31 P.I.)
cgt. Grasso Fioravante a Otranto
il 9-2-1941 (n.5 P.II S.A.)
resistente dal 22-1-1954 da Otranto
4 Corte Lombardia, 1 **SF. 9360**

è residente in questo Comune.

Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi,

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

0311178 0101

Di Bella Piero

MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

Certifica

che _____ Sig. Grasso Giovanni

di _____ e di _____

nato il 11-12-1917 nel Comune

di Ortonto risulta iscritto in questo registro

di popolazione dal 22-1-1954, ed abitante

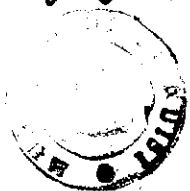
in Via L. Stabone Viale Commenda n. 60

Si rilascia in carta libera per uso alloggio

Brindisi, li 11-1-1956

P. IL SINDACO

IL SINDACO
(Firma)





Prefettura di Brindisi

Divisione Gab. N. di prot. 118

Brindisi 22 Agosto 1955

Risposta a nota

OGGETTO sig. GRASSO Fioravante, abitante al Viale Com-
menda 66.-

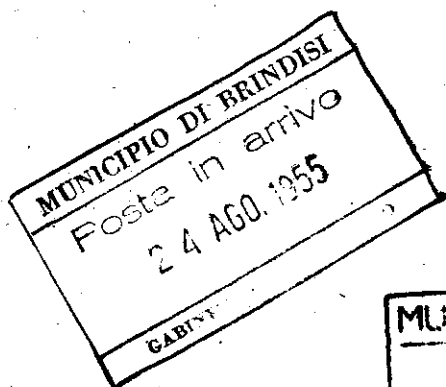
Allegati

Figliarola

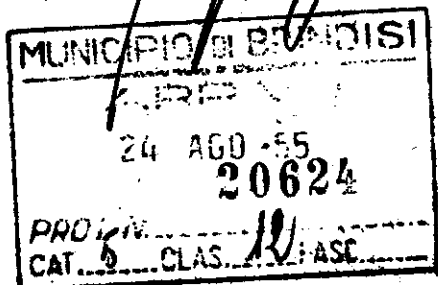
AL SIG. SINDACO di

BRINDISI

Si trasmette, per i possibili provvedimenti di com-
petenza, l'unita istanza del nominato in oggetto, ten-
dente ad ottenere una casa di abitazione, di proprie-
tà di codesto Comune.-



IL PREFETTO



I° ottobre 56

17240

I°/

Alloggi per i senza tetto.
GRASSO Fioravante.-

Al Signor Profetto

B R I N D I S I

e p.c. Al Sig. GRASSO Fioravante
Viale Commanda 66

B R I N D I S I

In esito alla nota n. IIS/Gab. del 3 luglio 1956 si comunica, che la Commissione proposta per l'assegnazione degli alloggi ai senza tetto appena avrà terminato l'esame delle domande pubblicherà la graduatoria degli aventi diritto.-

IL SINDACO
(Rag. Emilio Feto)

Oferio 8



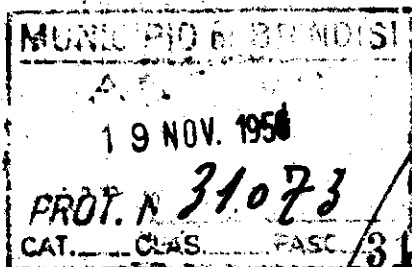


FONDAZIONE OSPEDALE PROVINCIALE «A. DI SUMMA» BRINDISI

N. 12034 di protocollo
Risposta a nota n. 31073
del 16 Novembre 1956
Allegati n. _____

Brindisi, 17 NOV. 1956
Telefoni: 1410 - 1369 - 1889

OGGETTO: GRASSO Fioravante. =



MUNICIPIO DI BRINDISI
Commissione Comunale
Assegnazione Case ai
Senza Tetto.

Tr. Carbone

In esito alla nota a margine si precisa che il nominato in oggetto non ha un rapporto di lavoro con questo Ente.

Lo stesso é stato chiamato a compiere un periodo di prova della durata di giorni 15, susseguentemente esteso a giorni 45, e dopo tale periodo quest'Amministrazione si riserverà di adottare i provvedimenti del caso.



IL PRESIDENTE
(Dr. Antonio Perrino)

[Handwritten signature]

EG/

Associazione Nazale Combattenti e Resisti

(ARRETO IN ONTE MURALE B. L. DI GIUGNO 1924 N. 1111)

Sezione di BRINDISI

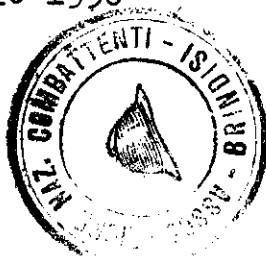
S I C E R T I F I C A

che GRASSO Fioravante fu Angelo della classe 1917 e residente in Brindisi in viale Commenda, 65 è Combattente della Guerra 1940-45 e come tale iscritto a questa A sociiazione.

Egli, pertanto, ha diritto a tutti i benefici concessi dalle leggi vigenti a favore dei Combattenti.

Il presente certificato viene rilasciato a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Brindisi 17 gennaio 1956



IL PRESIDENTE
(Magg. CIAMPA Comm. Oronzo)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(O)Ooo-----

Prot.n. 3629

Brindisi, li 24.05.1957

AL SIG. Onofrio Fioravanti
VIA Lombardia Pal. R.

BRINDISI

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

72693

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n; 8444
Ufficio Amm/vo

Brindisi, li 7 MAG. 1957

- AL SIG. Grasso Giovanni
VIALE Commedia N° 66
BRINDISI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.-

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per "Senza Tetto" Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in via Lombardia, lotto P (C) scala interno 2. =

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalente a vani legali 5. =

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto. =

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. come appresso dovute:

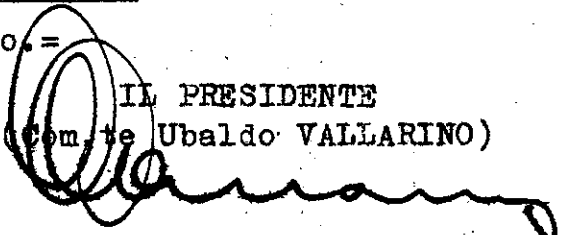
- | | |
|--|------------------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10 MAG. 1957</u> al <u>10 GIU. 1957</u> | |
| £. <u>844</u> vano x vani <u>5</u> | £. <u>4320.</u> = |
| b) - canone consumo acqua normale | " 450. = |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione scale | " 80. = |
| d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).... | <u>14631.</u> = |
| e) - deposito spese contrattuali | £. 1.000. = |
| f) - I.G.E. 3% su a) | £. <u>127.</u> = |

T o t a l e

£. 20.508. =
=====

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il 13 MAG. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento. =

IL PRESIDENTE
(com. te Ubaldo VALLARINO)




Prefettura di Brindisi

Divisione **Gab.** N. di prot. **118**

Risposta a nota

MUNICIPIO DI BRINDISI	
28 GEN 56	
2585	
PROT. N.	
CAT. 5	CLAS. 12 FASE

C.A.
Brindisi **25 Gennaio** 19 **56**

OGGETTO Alloggi per senza tetto - Concerse.-

Allegati

*Il 12-1-56 si è
trasferito in via Commenda 66
abitante in via l'Arbore 56*

AL SIG. SINDACO di

BRINDISI

Il sig. GRASSO Fioravante fu Angelo, abitante al Viale Commenda n°66, ha chiesto l'intervento dello scrivente allo scopo di ottenere l'assegnazione di uno dei 59 alloggi per "senza tetto", messi a concerse da codesto Comune.-

Lo stesso, come si evince dall'istanza, che si unisce in copia, abita in un settescala umide e prive di servizi igienici, unitamente alla moglie ed a sei figli minori a carico.-

Trattandosi di un artigiano, la cui misera condizione economica non gli consente di locare un alloggio a libero mercato, si prega la S.V. di esaminare, con ogni consentita benevolenza, la possibilità di venire incontro all'aspirazione dell'interessato.-

Si gradiranno notizie al riguardo.-

IL PREFETTO

(A. Novello)